

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1880-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 novembre 1966

modificato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 6 aprile 1967 (V. Stampato n. 3596)

presentato dal Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 aprile 1967*

Assegnazione straordinaria per la parziale sistemazione dei debiti per ricovero degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

E autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per provvedere alla parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi po-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

liomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire 200 milioni per provvedere alla parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi ortopediche disposte a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.